

Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11 Giugno 2013 Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 27 del 31/03/2004 s.m.i. - Modifica all'articolo 13.

L'anno duemilatredici, addì undici, del mese di Giugno, alle ore 20,30 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19;

Visto il Regolamento Edilizio comunale, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08.08.1999 n. 19, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/03/2004 divenuta esecutiva il 19.04.2004 e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 in data 15.04.2004 successivamente modificato con Deliberazioni C.C. n. 63 del 11.07.05 e n. 147 del 22/12/2009;

Viste le successive integrazioni al Regolamento Edilizio con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 252 del 14.09.2006, n. 229 del 04.10.2009, n. 430 del 10/12/2009, n. 218 del 21/06/2010 e n. 354 del 27/12/2011;

Rilevato che il Regolamento Edilizio vigente necessita di modifiche atte recepire le recenti esigenze dettate dall'evoluzione dei sistemi di copertura delle strutture produttive industriali;

Considerato che tale evoluzione comporta un maggiore ingombro verticale delle strutture di copertura a shed, che per ragioni estetico – compositive richiedono elementi (parapetti – velette) di altezza adeguata a occultarne la vista con il sistema di facciata;

Rilevato che la modifica proposta riguarda il comma 2 dell'art. 13 del regolamento edilizio che testualmente recita: *“Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccatto; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m”*;

Dato atto che per adeguare la norma di cui sopra alle esigenze attuali è sufficiente consentire la realizzazione di un parapetto fino all'altezza massima di m. 1,50 anziché gli attuali m. 1,10;

Attesa quindi la necessità di disporre affinché il Regolamento Edilizio sia modificato al fine di consentire l'ossequio a quanto sopra riportato;

Vista la L.R. 05.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 08.07.1999 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente Dipartimento Tecnico LL.PP. Urbanistica ed Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 16 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D e l i b e r a

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19, la modifica al Regolamento Edilizio comunale, approvando la nuova formulazione dell'art. 13 comma 2 come segue: *“Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccatto; parapetti chiusi o*

semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,50 m”.

2. Di dare atto che la modifica al Regolamento Edilizio di cui al punto 1, è conforme al Regolamento Edilizio tipo della Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548- 9691 fatte salve le integrazioni e modifiche determinate dalla L.R. 14.07.2009 n. 20 e dalla D.C.R. 08.07.2009 n. 267-31038.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19.

4. Di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio integrato con la variazione di cui sopra, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.